






REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni comunali **2017**



L'Ufficio elettorale di sezione  
e le operazioni di votazione  
e scrutinio





## Parte II

### La votazione

## Premessa

Di seguito vengono descritte le operazioni più importanti compiute dall'Ufficio dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio. Per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegata a ciascuna copia del verbale.

Quanto esposto vale anche per l'eventuale ballottaggio.

## Annotazioni nelle liste della sezione

Dopo l'insediamento dell'Ufficio, il primo adempimento consiste nell'aggiornare le liste elettorali della sezione sulla base degli elenchi di cui ai **paragrafi 15. e 16.**

In particolare il presidente effettua accanto ai nominativi degli elettori le seguenti annotazioni:

- a) prende nota degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- b) prende nota, depennandoli dalle liste, degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- c) prende nota degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni del comune che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

## Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione sulla base di quanto risulta dalle liste.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dall'elenco di cui al **paragrafo 16.**, lett. c).

## Autenticazione delle schede

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

L'autenticazione delle schede **consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione.**<sup>42</sup>

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

<sup>42</sup> Articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni che devono raccogliere il voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica che il numero delle schede autenticate corrisponda a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

## Votazione nella sezione

La votazione si svolge la domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 (anche nell'eventuale turno di ballottaggio).<sup>43</sup> Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.<sup>44</sup>

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.<sup>45</sup>

Il presidente può dare la precedenza nell'ammissione al voto al sindaco, ai funzionari di P.S., agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti devono svolgere compiti di istituto nel giorno della votazione.

### **20. Elettori che votano nella sezione**

Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nella lista degli elettori della sezione e gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco;<sup>46</sup>
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote;<sup>47</sup>
- d) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi,<sup>48</sup> sempre che gli stessi siano elettori del comune.

<sup>43</sup> Articolo 46, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>44</sup> Articolo 46, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>45</sup> Articolo 47 della legge regionale 19/2013.

<sup>46</sup> Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

<sup>47</sup> Articolo 48, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>48</sup> Articolo 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale 19/2013.

## 21. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene:<sup>49</sup>

a) **mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale;

b) **per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente l'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065;<sup>50</sup>

c) **per attestazione di altro elettore del comune.**

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.<sup>51</sup>

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente.<sup>52</sup>

Nella lista degli elettori della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima che il presidente consegni la scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della elezione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

In caso di contemporaneità delle elezioni comunali con altre elezioni, ai fini dell'accertamento dei votanti, è importante che nella lista della sezione venga preso nota dell'elettore che dichiara di non voler ritirare la scheda per una o più consultazioni.

<sup>49</sup> Articolo 51, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>50</sup> Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

<sup>51</sup> Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

<sup>52</sup> Articolo 51, comma 2, della legge regionale 19/2013.

## 22. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto nella cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.<sup>53</sup>

Il presidente verifica che la scheda restituita dall'elettore sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la inserisce nell'urna.

Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, è importante che nella lista della sezione venga preso nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

## Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

### 23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto

I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che gli stessi siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.<sup>54</sup>

Il voto dei degenti iscritti in una qualsiasi sezione del comune viene raccolto dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto)<sup>55</sup> o dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto)<sup>56</sup> costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura.<sup>57</sup>

Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato procedono alla raccolta del voto degli elettori degenti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nelle ore preventivamente concordate con la direzione sanitaria. Per quanto riguarda l'Ufficio distaccato, durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Nelle ore stabilite con la direzione sanitaria, il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato si reca-

<sup>53</sup> Articolo 1 del decreto legge 27 gennaio 2008, n. 49.

<sup>54</sup> Articolo 56 della legge regionale 19/2013.

<sup>55</sup> Articolo 58 della legge regionale 19/2013.

<sup>56</sup> Articolo 59 della legge regionale 19/2013.

<sup>57</sup> Nelle Sezioni ospedaliere le operazioni di votazione si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione. Gli elettori degenti che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale costituito presso la Sezione ospedaliera.

no, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella *Busta Os/1 C* un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. *b*) maggiorato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata alla lista aggiunta utilizzata dal Seggio speciale o dall'Ufficio distaccato.<sup>58</sup>

All'atto della votazione, i nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nella lista aggiunta.

Le schede votate, chiuse nella *Busta Os/2 C*, vengono riportate nella sezione e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi unite alle analoghe schede presso la sezione.

Se nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura le schede autenticate e quelle votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elettori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni svolte vengono utilizzati distinti verbali.

## **24. Votazione nei luoghi di detenzione**

I detenuti sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che gli stessi siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.<sup>59</sup> Il voto dei detenuti iscritti in una qualsiasi sezione del comune viene raccolto dal Seggio speciale costituito nella sezione nella cui circoscrizione si trova il luogo di detenzione.

Nelle ore stabilite con la direzione del luogo di detenzione, il Seggio speciale si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso l'istituto per raccogliere il voto. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al **paragrafo 23.**

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata alla lista aggiunta utilizzata dal Seggio speciale.<sup>60</sup>

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. *b*) maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite rispettivamente nelle *Buste D/1 C* e *D/2 C*.

<sup>58</sup> Articolo 56, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.

<sup>59</sup> Articolo 61 della legge regionale 19/2013.

<sup>60</sup> Articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.



## 25. **Votazione presso il domicilio**

Gli elettori del comune affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità, votano presso la propria dimora.<sup>61</sup>

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'elettore, anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune.

Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

Nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori.

L'Ufficio distaccato porta con sé gli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. c). All'atto della votazione, a fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto.

Le schede votate sono raccolte in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune). Al rientro presso l'Ufficio di sezione, le schede sono inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno votato. Successivamente, le annotazioni effettuate all'atto della votazione negli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. c) vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata l'avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

- a) da parte degli elettori della sezione;
- b) da parte degli elettori iscritti in altre sezioni del comune aggiunti in calce alle liste della sezione in occasione dell'aggiornamento delle stesse, prima dell'inizio della votazione.

## Casi particolari nel corso della votazione

Dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione viene presa nota nei paragrafi **6. – 12.** del verbale. Per quanto riguarda gli adempimenti dell'Ufficio si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione del verbale". Qui è importante ricordare che, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti:

- a) la scheda consegnata agli elettori non deambulanti, agli elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, agli elettori che votano ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 19/2013,<sup>62</sup> è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti tali elettori non rientrano tra quelli assegnati alla sezione e pertanto per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riam-

<sup>61</sup> Articolo 60 della legge regionale 19/2013.

<sup>62</sup> Si tratta dei componenti dell'Ufficio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la Sezione (**paragrafo 7.** del verbale).

- messi al voto.<sup>63</sup> In questi casi, la prima scheda consegnata viene annullata e conservata a parte;
- c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata,<sup>64</sup> nessuna nuova scheda deve essere autenticata e quella consegnata viene annullata e conservata a parte.

## Operazioni di riscontro dopo la votazione

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato<sup>65</sup> e la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione<sup>66</sup> che non hanno votato.<sup>67</sup>

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al paragrafo **13.** del verbale (si vedano anche le *“Istruzioni per la compilazione del verbale”*).

Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato,<sup>68</sup> deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste degli elettori della sezione vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore. La firma della lista assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quella, e non un'altra, è la lista usata per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione della lista successiva alle operazioni di votazione.

Successivamente, le liste della sezione vengono inserite nella *Busta 3 C*, mentre le schede autenticate e non utilizzate per la votazione vengono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella *Busta 4 C*. Prima di iniziare lo scrutinio le buste vengono depositate nella segreteria del comune.<sup>69</sup>

<sup>63</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **8.** e **9.** (lett. *b.*) del verbale.

<sup>64</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **9.** (lett. *c.*), **10.** e **11.** del verbale.

<sup>65</sup> Articolo 54, comma 1, lett. *b.*, della legge regionale 19/2013.

<sup>66</sup> Si tratta delle categorie di elettori considerate al paragrafo 1 del verbale.

<sup>67</sup> Articolo 54, comma 1, lett. *d.*, della legge regionale 19/2013.

<sup>68</sup> Si tratta delle seguenti categorie di elettori:

- elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto (**paragrafo 9.**, lett. *c.*, del verbale);
- elettori che non hanno votato nella cabina (**paragrafo 10.** del verbale);
- elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (**paragrafo 11.** del verbale);
- elettori che non hanno restituito la scheda (**paragrafo 12.** del verbale).

<sup>69</sup> Articolo 54, comma 1, lett. *f.*, della legge regionale 19/2013.